



**Ministero
della cultura**

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Novara, <data del protocollo>

Alla Provincia di Biella
Area: tutela e valorizzazione ambientale
Servizio: Rifiuti, V.I.A., energia qualità dell'aria, acque
reflue e risorse idriche

Alla c.a. dott. Graziano Stevanin

protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

Class. 34.43.01/222.2

Risp. al prot. n. 10093 del 24.07.2023
Vs. prot. n. 16704 del 20.07.2023

Oggetto: CAVAGLIÀ (BI) - VIA - progetto denominato: “VERSIONE DICEMBRE 2022 - Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglià (BI)” - Acquisizione eventuali richieste di chiarimenti da inoltrare al proponente entro 30 gg. dalla conclusione della fase di evidenza pubblica del progetto. Incompletezza documentale verificata a seguito fase preliminare di cui art. 27 bis commi 2-3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.: assegnazione termine perentorio di 30 gg. per consegna integrazioni (08.08.2023)

Proponente: A2A Ambiente – S.p.A. – privato

Destinatario: Provincia di Biella - pubblico

Procedura di VIA - verifica preliminare completezza documentale e Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (art. 25 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) - **Richiesta chiarimenti e/o integrazioni**

Tutela archeologica e paesaggistica

Aspetti archeologici

In riferimento al progetto in argomento, esaminati gli elaborati presenti sul sito https://webdav.provincia.biella.it/VIA/Prog_VAL_A2A_INCENERITORE_2022/

Considerate le Linee guida per la procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico” di cui al DPCM del 14 febbraio 2022 (pubblicato in G.U. n. 88 del 14.04.2022), emanate ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 comma 13 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e ancora vigenti ai sensi del D.Lgs 36/2023;

Considerato inoltre la non retroattività del recente D.L. n. 13 del 24 febbraio 2023, ha soppresso l'art. 23 comma 1, lettera g-ter del D.Lgs 152/;

Verificato che la documentazione progettuale che comprende la Relazione di Valutazione di Rischio Archeologico (*Allegato F_VIARCH+Template*) redatta dalla dott.ssa Gloriana Pace secondo le modalità stabilite dalle suddette “Linee guida”, sotto il profilo archeologico risulta esaustiva;

Concordando con la valutazione di rischio archeologico relativo di grado “basso”, questa Soprintendenza, per quanto di competenza sotto il profilo archeologico, anticipa sin d'ora di **non ritenere necessaria** l'attivazione della procedura di cui all'art. 25 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (cfr. punto 5 delle “Linee guida” e D.Lgs 36/2023).

Tuttavia si rappresenta, pregando di fornire precise istruzioni alla D.L., che, qualora durante i lavori di scavo si verificassero rinvenimenti fortuiti di reperti, strutture e stratigrafie di interesse archeologico, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (artt. 90, 169 e 175 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; artt.



822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile; art. 733 del Codice Penale), di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza scrivente, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio. È fatto altresì obbligo di provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. L'eventuale rinvenimento fortuito di emergenze archeologiche nell'area oggetto del presente intervento potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto in realizzazione, nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela.

Aspetti paesaggistici

Premesso che la località interessata dall'impianto ricade parzialmente in area tutelata ai sensi della parte III del D.Lgs 42/2004 in riferimento al tracciato del cavidotto aereo in area boscata e considerata la presenza, nell'intorno, di ulteriori aree tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettere c) e g) del citato decreto, così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017; considerato altresì che la tavola P4 delle Componenti paesaggistiche indica molteplici elementi di interesse da preservare posti nell'intorno;

Esaminata la documentazione relativa al progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi disponibile all'indirizzo [web: https://webdav.provincia.biella.it/Progetto-18/Prog_A2A_Ambiente_INCENERITORE_2022/Integrazioni_2023/;](https://webdav.provincia.biella.it/Progetto-18/Prog_A2A_Ambiente_INCENERITORE_2022/Integrazioni_2023/)

Per quanto di competenza, ai fini delle valutazioni di compatibilità paesaggistica in capo all'Ufficio scrivente, visionate le integrazioni prodotte in riscontro alla nota prot. 202 del 10.01.2023, nella quale veniva formulata una puntuale richiesta di integrazioni in ordine alle ingenti dimensioni dell'impianto ed in particolare dello sviluppo in altezza dello stesso, **si chiede** di riformulare le integrazioni secondo le seguenti indicazioni:

- Sia predisposto uno schema grafico dedicato con le dimensioni relative all'ingombro della centrale di produzione di energia e delle opere di mitigazione poste all'intorno;
- Con riferimento allo studio di visibilità dell'impianto e relativi fotoinserti, si richiede di produrre delle schede che contengano il punto di scatto dell'immagine fotografica, marcato su cartografia ad adeguata scala di dettaglio e relative immagini, ciò al fine di permettere una visione contestuale e contestualizzata delle informazioni.

Altresì, preso atto che il progetto in esame interferisce con l'impianto fotovoltaico, già autorizzato, della Ditta Open Piemonte srl, posto in Comune di Alice Castello nella porzione areale che sarà interessata dalle opere di mitigazione ambientale di maggiore consistenza e aspetto naturaliforme, **si richiede** di redigere un elaborato grafico, a scala adeguata, di sovrapposizione tra il layout del campo fotovoltaico con relative opere mitigative e il tracciato della linea aerea in progetto.

Misure compensative

Richiamato quanto espresso con ns. parere prot. n. 202 del 10.01.2023, con particolare riferimento alla carenza rilevata in merito alle misure compensative previste dal proponente **si rappresenta quanto segue:**

è stato avviato per le vie brevi un confronto tra codesto Ufficio, l'Amministrazione comunale e il Proponente volto ad individuare uno o più ambiti posti all'interno dei confini amministrativi di Cavaglià ove concentrare delle progettualità che possano compensare dal punto di vista "paesaggistico" gli ingenti impatti determinati dal nuovo impianto.

La valutazione è stata impostata prendendo in esame le attuali condizioni sia del paesaggio esterno al nucleo abitato sia di quello urbano, includendo la possibilità di valorizzare ambiti ancora poco studiati e conosciuti.

Una prima proposta, condivisa tra le parti e di concreta realizzazione, riguarderebbe il recupero del contesto denominato "Chioso", un'area localizzata in prossimità del nucleo storico di Cavaglià, connotata da notevole rilevanza archeologica e paesaggistica. Il rilievo, infatti, conserva traccia dell'antico incastellamento che interessò questo luogo in epoca medievale. A testimonianza di tale occupazione, oltre a strutture parzialmente in elevato, attualmente coperte da vegetazione infestante, sono presenti anomalie nel terreno riconducibili con ogni probabilità a resti di edifici sepolti.

Pertanto, al fine di poter far confluire la proposta compensativa avente ad oggetto il "Paesaggio archeologico del Chioso" all'interno del progetto in argomento, **si richiede** al proponente di redigere un



documento programmatico, con relativo cronoprogramma, che abbia come finalità la salvaguardia e la valorizzazione di tale contesto, e che porti alla successiva definizione del progetto compensativo, secondo le seguenti attività:

- attività conoscitive. Ricognizione dell'area con indagini geognostiche volte a chiarire la natura geomorfologica del sito e l'entità del patrimonio archeologico ancora conservato; tali indagini sono imprescindibili e prodromiche ad ogni altra e successiva fase;
- attività conoscitive. Ricognizione documentale archivistica e bibliografica funzionale alla definizione dell'evoluzione storica del contesto;
- attività conoscitive. Pulizia delle strutture già in luce e scavo stratigrafico del settore più prossimo alla sezione già esposta;
- attività conoscitive. Previsione di eventuali sondaggi archeologici puntuali;
- attività di progettazione. Sulla scorta delle indagini precedentemente fatte può essere condotto il progetto di recupero e messa in luce delle strutture sepolte, di sistemazione "a verde", dei percorsi di fruizione, della pannellistica e di altri strumenti divulgativi;
- realizzazione delle opere.

Il paesaggio archeologico del Chioso si dovrà integrare con il paesaggio urbano costituendo un tassello per la valorizzazione storico-culturale dell'abitato di Cavaglià, senza snaturare l'attuale conformazione dell'area che dovrà mantenere un carattere di area verde all'interno della quale predisporre percorsi di fruizione.

Questo Ufficio si rende disponibile a fornire supporto scientifico per guidare la progettazione e la realizzazione delle suddette misure compensative.

I Responsabili del procedimento
Arch. Marina Brustio / dott.ssa N. Botalla Buscaglia

Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE
dott. Luigi La Rocca
IL DELEGATO
arch. Chiara Galvan
*Documento firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate*

